**Carissimo Nicola, sono \*\*\* responsabile dell’ufficio scuola diocesano di \*\*\* volevo chiederti come rispondere alla lettera dell’UAAR che ti allego.**

**Grazie.**

**Risposta**

In fondo alla pagina la nostra ulteriore precisazione.

In riferimento ad una lettera inviata dal presidente dell’UAAR a tutti i Dirigenti scolastici e per conoscenza ai Direttori Regionali, facciamo notare quanto segue:

Il comma numero 2 dell’articolo 9 della legge numero 121 del 23 marzo 1985 così recita: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”

Questo significa che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, come stabilito al punto 6 della circolare MIUR n. 110 del 29 dicembre 2011 viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello E allegato.

Come si può notare questa è l’unica scelta che si deve fare al momento dell’iscrizione, proprio in ragione di quella libertà che tutti chiediamo e vogliamo.

Come si può notare la norma non prevede ancora che lo studente o il genitore possa scegliere tra IRC e altro, ma solo se si avvale dell’IRC.

Questo significa che entro il 20 febbraio l’alunno deve solo decidere e sottoscrivere se si avvale o non si avvale dell’IRC.

L’alunno che liberamente ha scelto di non avvalersi dell’IRC può scegliere tra diverse opzioni che gli verranno proposte entro trenta giorno dall’inizio delle lezioni:

• attività didattiche e formative;

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Ecco perché le attività alternative, didattiche e formative, all’IRC non possono essere inserite nel POF, perché vengono programmate dal Collegio dei docenti per la Scuola Secondaria di primo e secondo Grado e dai consigli di interclasse per la Scuola Primaria.

Infatti la Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986 così recita: “Al riguardo è appena il caso di precisare come la programmazione delle attività per gli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, costituendo momento integrante della più generale funzione di programmazione dell’azione educativa attribuita alla competenza dei Collegi dei docenti dall’articolo 4 del DPR numero 416/74, venga a configurarsi con i caratteri di prestazione di un servizio obbligatorio posto a carico dei collegi dei docenti medesimi. Di conseguenza, qualora tale puntuale adempimento non sia stato ancora compiuto dal collegio dei docenti, sarà cura dei Capi d’Istituto intervenire perché subito l’organo collegiale predetto vi provveda, onde rendere possibile l’immediato avvio delle attività in parola.”

In conclusione: la norma prevede nel quadro orario obbligatorio solo la religione cattolica e non altre attività.

Queste attività vengono proposte dalla scuola successivamente e solo ai non avvalentesi.

La stessa norma prevede che la scelta effettuata all’atto dell’iscrizione vale per l’intero scolastico.

Il grande errore del Presidente dell’UAAR, è quello di pretendere che la scuola chieda all’alunno a quale religione appartenga.

Riportiamo il testo dell'intervista a Nicola Incampo, su AVVENIRE del 28 gennaio 2012, a cura di Enrico Lenzi:

***Ora di religione, per la scelta c’è chi punta sulla confusione***

***DA MILANO ENRICO LENZI***

*Scelta della scuola da frequentare l’anno prossimo. Ma anche scelta se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. È il duplice impegno che in queste settimane le famiglie italiane sono chiamate a compiere. Il termine scade il prossimo 20 febbraio, ma già da tempo, per i genitori di studenti che a settembre 2012 inizieranno un nuovo percorso di studi, è iniziato un tour (reale e virtuale) tra i vari istituti. Decisamente meno complessa la scelta riguardante l’insegnamento della religione cattolica a scuola. Le famiglie che in queste settimane iscrivono i propri figli al primo anno della materna, della primaria, della media e delle superiori, ricevono all’atto dell’iscrizione anche un modulo con il quale esprimere la scelta sull’insegnamento della religione. Secondo gli ultimi dati disponibili, il 91% degli studenti decide di frequentare l’insegnamento dell’Irc e solo un 9% opta per non avvalersi. Ma in questa fase l’unica decisione che un ge­nitore deve prendere è se scegliere o meno l’insegnamento della religione cattolica a scuola per il proprio figlio. «Questo prevede la legge – ricorda Nicola Incampo, esperto Cei di Irc e curatore della sezione Irc per il sito culturacatto­lica. it – e non anche la contemporanea scelta di attività alternative per chi decide di non avvalersi dell’insegnamento ». Una precisazione quanto mai necessa­ria, specialmente dopo l’in­vio da parte dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) di una lettera a tutti i dirigenti scolastici nella quale si sollecitano «informazioni e garanzie » per genitori e studenti in merito alla scelta dell’attività alternativa, affermando che «in sede di iscrizione» va «distribuito e fatto compilare il modulo F» destinato a chi non si avvale dell’Irc. «Ma la legge 121 del 23 marzo 1985 parla chiaro – spiega Incampo –, quando dice che 'all’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione'. Come si vede non si parla affatto della contemporanea scelta di altra atti­vità alternativa, ma solo se avvalersi o meno dell’Irc». Sem­pre la stessa legge prevede che la scuola, entro trenta giorni dall’inizio delle lezioni, raccolga le indicazioni tra colo­ro che non si avvalgono dell’Irc su come intendono utilizzare l’ora in questione. Al­lo stato attuale il 47,5% dei non avvalentesi op­ta per «l’uscita da scuola», il 24% per «studio non assistito», il 18,8% per «studio individuale assistito» e il 9,7% per «attività didattica e for­mative ». Insomma se la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento riguarda un diritto costituzio­nale, quella sulle attività alternative «è un aspetto organizzativo dell’attività scolastica e di gestione degli studenti», sottolinea l’esperto di Irc, aggiungendo che «pro­prio per questo le attività alternative all’Irc non possono essere inserite nel piano dell’offerta formativa degli istituti. Del resto la norma pre­vede nel quadro orario obbligatorio soltanto l’insegnamento della religione catto­lica e non altre attività, che vengono proposte ai soli stu­denti non avvalentesi». Passaggi e atti chiari, normati da un quarto di secolo. «Eppure si cerca di ingenerare con­fusione nelle procedure», commenta ancora Incampo. Comunque, le circolari ministeriali, oltre alla legge che regola la scelta, parlano chiaro e i dirigenti scolastici sanno come procedere tutelando tutte le decisioni «senza discriminazioni». Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio socio-religioso del Tri­veneto per conto del Servizio na­zionale della Cei per l’insegnamento della religione cattolica, nell’anno scolastico 2010/2011, il 91% degli studenti ha frequentato l’insegnamento della religione cattolica. La percentuale è del 93,2 nella scuola dell’infanzia (dove la scelta dell’Irc va fatta annualmente), mentre nella primaria si sale al 94,2%, per attestarsi al 92,7% nelle medie. Dato più basso nelle superiori dove comunque l’85,3% degli studenti partecipa all’Irc.*

*© RIPRODUZIONE RISERVATA*

Adesso si deve decidere solo se ci si vuole avvalere dell’insegnamento. Nessun obbligo sulle alternative.

**Dopo quello che abbiamo scritto sul sito il 25 gennaio u.s., l’UAAR ci riprova.**

**E noi continuiamo.**

Per prima cosa chiariamo che la legge numero 281 del 18 giugno 1986 stabilisce al comma numero 3 che “le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente”.

Questo significa che la domanda di iscrizione alla scuola superiore deve essere firmata dal genitore, mentre la scelta se avvalersi o meno dell’IRC deve essere firmata dall’alunno.

Quanto poi alla “possibilità” di consegnare i due modelli agli alunni, noi abbiamo sempre affermato che è illegittimo chiedere di esprimere la propria scelta e, contestualmente per coloro che non si avvalgono, di dichiarare che cosa preferiscono fare in alternativa, perché la sentenza della Corte Costituzionale numero 203 dell’11.04.1989 afferma che “è da separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o della religione da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica”.

Quindi i due modelli non possono essere dati contestualmente.

Ecco perché la norma prevede che solo dopo aver scelto se avvalersi o no dell’IRC, chi non si avvale dell’IRC deve operare una scelta operativa tra le quattro possibili.

Queste attività alternative all’IRC “… sono definite… entro il primo mese dall’inizio della scuola dal Collegio dei docenti…”. (Cfr. Circolare Ministeriale numero 302 del 29.10,1986).

Questo significa che la scuola non può proporre alla famiglia o all’alunno un’attività alternativa all’IRC perché questa viene definita entro il primo mese dall’inizio della scuola.